

Allegato "B" all'atto n.21542/8604 di repertorio-----

-----STATUTO-----

dell'Associazione di Promozione Sociale La Comune - che assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore dopo l'istituzione del RUNTS-----

Art.1) Denominazione e Sede -----

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana in materia di libero associazionismo, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale La Comune, con sede a **Milano, via Novara 97**; l'Associazione esaurirà le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.-----

La denominazione potrà essere indicata anche in forma abbreviata **APS La Comune** -----

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.-----

Art.2) Durata -----

La durata dell'Associazione è stabilita fino al **31 dicembre 2099**, con facoltà di proroga da parte dell'Assemblea. -----
L'Associazione è senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale.-----

Art.3) Scopo e Attività Istituzionali -----

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: -----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----
- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;-----
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.-----

Inoltre le seguenti attività:-----

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, numero 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;-----
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;-----
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;-----
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;-----



- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;-----
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale;-----
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 Aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;-----
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.-----

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, ulteriori attività secondo i criteri e limiti stabiliti dalla legge, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.-----

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà svolgere ogni attività anche di natura commerciale, industriale artigianale o agricola, connessa all'oggetto sociale o comunque strumentale alla realizzazione delle proprie finalità, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge; l'Associazione potrà altresì esercitare attività turistiche e recettive per i propri associati. -----

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.-----

L'Associazione si batte per una pari dignità fra gli individui, combatte ogni forma di sfruttamento e discriminazione razziale, sessuale, economica e sociale, e si adopera attivamente per il superamento dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo per una costruzione di una società di liberi e uguali.-

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche sociali nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne e dalla gratuità delle prestazioni fornite dagli associati, salvo ove disposto diversamente nel presente Statuto.-----

Art.4) Associati-----

Il numero dei soci è illimitato e non potrà comunque essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, compatibilmente con la possibilità ricettive delle strutture e delle risorse disponibili. Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con gli scopi dell'Associazione, si impegnino per il raggiungimento degli scopi sociali.-----

Possono altresì essere soci persone giuridiche e soggetti collettivi che condividano scopi e finalità dell'Associazione. Sono ammissibili come associati anche altri enti del terzo

settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.-----

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.- Chi intende diventare socio deve presentare domande di ammissione, la cui presentazione sottintende la conoscenza e l'approvazione dello statuto.-----

E' compito del presidente, o di altra persona da lui delegato, accogliere in via provvisoria tale domanda, che dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. L'aspirante socio, la cui domanda sia stata accolta in via provvisoria potrà partecipare alle attività sociali e qualora la domanda non venisse ratificata, gli verranno restituite integralmente le somme versate.-----

Qualora la domanda non venisse accolta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il collegio dei Probiviri.-----

Le quote versate e i contributi associativi versati non sono cedibili né trasferibili a terzi, né rivalutabili.-----

I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa esprimendo il loro voto nelle sedi deputate, ed a partecipare all'elezione degli organi direttivi, con diritto di voto per i soggetti individuali e per i legali rappresentanti dei soggetti collettivi associati, mentre l'elettorato passivo è esteso anche agli associati dei soggetti collettivi associati.-

I soci comunque si impegnano ad attenersi alle norme fissate dal presente statuto, dai regolamenti delle varie attività e dagli ulteriori regolamenti interni, dalla delibere dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo, nonché a conformarsi, nell'esercizio delle attività e in qualsiasi altro momento della vita sociale, alle norme di civile convivenza, solidarietà e mutualità sia verso gli altri soci, sia verso gli esterni.-----

La qualità di socio si perde per morte, recesso, decadenza o per esclusione.-----

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.-----

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.-----



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a cursive name.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che entro il termine di due mesi dall'inizio del nuovo esercizio sociale, non abbia rinnovato l'adesione per l'esercizio in corso, né abbia dato alcuna comunicazione, anche verbale, al Consiglio Direttivo. Il socio dichiarato decaduto non ha diritto ad alcun rimborso delle quote versate dall'Associazione a qualsiasi titolo.-----

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che senza giustificato motivo non adempia agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, o in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente l'Associazione. L'esclusione non dà diritto ad alcun rimborso delle quote versate all'Associazione a qualsiasi titolo.-----

Avverso la decadenza o l'esclusione, il socio potrà ricorso mediante lettera raccomandata da indirizzarsi al Collegio dei Probiviri. -----

L'Associazione per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività istituzionali deve avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e può avvalersi anche dell'opera di volontari esterni.-----

Art.5) Volontari e lavoratori-----

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto, nel rispetto di vincoli e limiti posti dalle normative vigenti.-----

I volontari verranno iscritti in apposito Registro dei Volontari.-----

In caso di particolari necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.-----

Spetta al Consiglio Direttivo determinare il compenso per quei soci e per i terzi che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a favore dell'Associazione. Per quanto riguarda i vincoli e limiti relativi al numero dei lavoratori eventualmente impiegati e ai compensi da erogare ai lavoratori si fa riferimento alle norme di cui alla L.117/2017 e ss.mm.ii.-----

Ad eccezione di tali particolari specifici incarichi, si intendono a titolo gratuito tutti quegli gli incarichi o piccole incombenze che i soci vorranno volontariamente e liberamente prendere l'associazione per permetterle lo svolgimento dell'attività ed incrementare le iniziative al fine di un maggior raggiungimento degli scopi sociali; tali incarichi a titolo gratuito e volontario potranno cessare da parte del socio senza alcun onere di motivazione o preavviso essendo pienamente libero di decidere, anche giorno per giorno, la disponibilità del suo tempo nei confronti dell'Associazione e degli

altri soci. -----

Art.6) Patrimonio dell'Associazione-----

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. -----

Si compone di: -----

a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.-----

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.-----

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;-----

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.-----

Art.7) - Entrate dell'Associazione-----

Le entrate dell'Associazione sono costituite:-----

a) Dalle quote e dai contributi degli associati;-----

b) Da eventuali donazioni, erogazioni, eredità o legati;-----

c) Da contributi dello stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni di pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini statutarie;-----

d) Da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;-----

e) Da prestazioni di servizi convenzionati;-----

f) Da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.-----

g) Da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;-----

h) Da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;-----

i) Da ogni altra entrate che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché compatibile con le finalità sociali.-----



Una firma manoscritta in inchiostro, probabilmente quella di un funzionario pubblico o del redattore, situata in basso a destra della pagina.

Art.8) - Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha durata 12 mesi, con decorrenza dal giorno 1 settembre al giorno 31 del mese di agosto dell'anno successivo.

Art.9) - Bilancio

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e precisione, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione nel rispetto della trasparenza nei confronti degli associati e dei terzi.

Ricorrendo le condizioni di Legge ed in particolare l'istituzione del RUNTS, il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le rimanenze del bilancio, ovvero le differenze attive o passive fra costi e ricavi, saranno reinvestite nell'attività

istituzionale statutariamente prevista.-----

Durante la vita dell'associazione, in nessun caso, potranno essere distribuiti agli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, siano essi rimanenze attive di bilancio, avanzi di gestione, utili, fondi, riserve, capitale.--

Art.10) - Coerenza con l'assenza di scopo di lucro -----

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.-----

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:-----

- la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;-----

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;--

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;-----

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;-----

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.-----

Art.11) Organi dell'Associazione-----

Sono Organi dell'Associazione:-----

- a) l'Assemblea degli associati;-----
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;-----
- d) l'Organo di Controllo.-----



e) il Collegio dei Probiviri-----

Art.12) Assemblea degli Associati-----

All'assemblea dei soci hanno diritto di partecipare tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.-----

Il diritto di voto dei soci minorenni sarà esercitato dal loro legale rappresentante. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni, legalmente prese, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti-----

A) Funzioni-----

L'assemblea degli associati:-----

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, del collegio dei probiviri e il Revisore;-----

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale se redatto;-----

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;-----

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;-----

- approva i regolamenti;-----

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;-----

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.-----

B) Convocazione-----

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.-----

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.-----

L'assemblea è convocata mediante avviso, affisso nella sede sociale e nei luoghi dove l'associazione svolge attività continuativa nonchè pubblicato sul sito web dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere.-----

La convocazione può alternativamente essere comunicata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta con strumenti che ne garantiscano la ricezione purché spedita almeno sette giorni prima dell'assemblea.-----

C) Diritto di voto-----

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.-----

E) Maggioranze-----

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.-----

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.-----

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati -----

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.--

Art.13) Consiglio Direttivo-----

A) Funzioni-----

E' l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.-----

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.-----

Spetta al Consiglio Direttivo di:-----

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;---
- convocare l'Assemblea degli associati;-----
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;--
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;-----
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;-----
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;-----
- determinare le quote associative annuali e i corrispettivi specifici o quote di partecipazione a specifiche attività;---
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;-----
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;-----
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Sco-

po), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;-----

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;-----

- promuovere e organizzare gli eventi associativi;-----

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.-----

B) Composizione-----

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.-----

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:-----

- onorabilità personale, proveniente dal proprio precedente impegno nel no profit;-----

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;-----

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.-----

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.-----

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.-----

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.-----

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.-----

C) Funzionamento-----

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.-----

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di



almeno 48 (quarantotto) ore.-----
 Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.-----

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.-----

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.-----

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:-----

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;-----

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;-----

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.-----

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.-----

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.-----

D) Doveri dell'ufficio-----

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.-----

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.-----

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.-----

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.-----

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.-----

Art.14) Presidente dell'Associazione-----

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.-----

E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.----

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art.15) Organo di Controllo-----

A) Funzioni-----

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.-----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.-----

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.----

B) Composizione-----

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.-----

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.-----

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.-----

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.-----

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.-----

Art.16) Revisione legale dei conti-----

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.-----

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

Art.17) Il Collegio dei Probiviri è l'organo di giustizia dell'Associazione. -----

Esso è composto da tre membri effettivi ed un supplente, eletti dall'assemblea e scelti fra i soci maggiorenni.-----

Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni, riunendosi



0 1 19 004461 565 9

tutte le volte che lo ritiene opportuno e tutte le volte che un socio, un socio dichiarato escluso o decaduto, o un aspirante socio non ammesso ritenga di rivolgersi a detto Collegio.-----

Per l'eventuale integrazione del Collegio dei Probiviri, vale quanto stabilito al riguardo in materia di Consiglio Direttivo.-----

L'incarico di Probiviro è gratuito.-----

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci, e tra questi e l'Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei probiviri.-----

Art.18) Scioglimento -----

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e i termini di cui al presente statuto per i seguenti motivi-----

- A) Conseguimento dell'oggetto sociale e/o sopravvenuta impossibilità di perseguirlo-----
- B) Impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini -
- C) Ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o ne dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.-----

Art.19) Devoluzione-----

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto secondo le modalità di legge vigenti ed in particolare di cui all'art.9 della L.117/2017 e ss.mm.ii.-----

Art.20) Norme di rinvio-----

Per quanto non contemplato dal presente statuto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge e in particolare a quelle relative all'associazionismo e agli enti non aventi scopo di lucro. Eventuali riferimenti a norme che non sono ancora entrate in vigore devono intendersi applicabili solo nei limiti consentiti dalla normativa vigente.-----

f.to Micaela Cerisola -----

f.to Matteo Farassino NOTAIO -----

Copia conforme all'originale, omesso allegato "A".

Milano, li 24 GIU. 2019

Matteo Farassino

